

<b>REGNO DEL BELGIO</b>
<b>SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE PER L'ECONOMIA, LE PMI, LE CLASSI MEDIE E L'ENERGIA</b>
<b>[DATA]. - Progetto preliminare di legge sull'istituzione di un sistema di ridondanza per le chiamate di emergenza</b>
FILIPPO, re dei Belgi, a tutti i presenti e a quelli che verranno, saluti.
La Camera dei rappresentanti ha adottato e lo approvo quanto segue:
<b>CAPO 1. Disposizione generale</b>
<b>Articolo 1.</b> La presente legge disciplina una materia oggetto dell'articolo 74 della Costituzione.
<b>CAPO 2. Modifica della legge del 13 giugno 2005 sulle comunicazioni elettroniche</b>
<b>Articolo 2.</b> Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 107 della legge del 13 giugno 2005 sulle comunicazioni elettroniche, come modificata da ultimo dalla legge del 21 dicembre 2021:
1. il paragrafo 3 è integrato dal seguente comma: "L'accesso ininterrotto di cui al comma precedente è garantito, tra l'altro, mediante un sistema di ridondanza per le chiamate di emergenza, secondo le procedure di cui all'articolo 107/1/1.";
2. al paragrafo 7, secondo comma, le parole "o a determinate categorie di essi" sono inserite tra le parole "obblighi nei confronti degli operatori" e le parole "alle imprese che forniscono una rete".
<b>Articolo 3.</b> All'articolo 107/1, paragrafo 4, di tale legge sono apportate le seguenti modifiche:
1. le parole "in relazione all'applicazione del presente articolo" sono inserite tra le parole "I costi di gestione del fondo" e le parole "sono a carico degli operatori";
2. le parole "ai sensi del presente articolo" sono inserite tra le parole "che contribuiscono al fondo" e le parole ", proporzionalmente al loro contributo".
<b>Articolo 4.</b> Nella stessa legge è inserito un nuovo articolo 107/1/1, che recita come segue:
"Articolo 107/1/1. Paragrafo 1. Ai fini del presente articolo, per "sistema di ridondanza per le chiamate di emergenza" si intende il sistema che consente:
1. l'instradamento delle chiamate di emergenza ai servizi di emergenza che offrono assistenza in loco tramite le reti di almeno due operatori distinti, ciascuno avente almeno un collegamento fisico e logico diretto con tutti i centri di gestione delle chiamate di emergenza ("percorso diretto");
2. il reindirizzamento automatico e immediato, in caso di incidente, delle chiamate di emergenza da un percorso diretto a un altro percorso diretto ("sistema di reindirizzamento").
Paragrafo 2. Gli operatori di cui all'articolo 107, paragrafo 3, concludono gli accordi

necessari e adattano la loro infrastruttura al fine di avvalersi di un sistema di ridondanza per le chiamate di emergenza effettuate dai loro abbonati. Ciascuno di essi implementa tale sistema attraverso almeno un'interconnessione diretta con un altro operatore e il proprio sistema di reindirizzamento.

Quando, ai sensi del comma 1, un operatore si avvale di un sistema di ridondanza per le chiamate di emergenza solo per mezzo di percorsi diretti di altri operatori, egli distribuisce le chiamate di emergenza da instradare equamente tra tali rotte dirette.

Quando, ai sensi del paragrafo 1, un operatore implementa un sistema di ridondanza per le chiamate di emergenza, tra l'altro, mediante i propri percorsi diretti, egli effettua prove automatizzate al fine di verificare il corretto instradamento di tali chiamate attraverso i percorsi diretti di terzi utilizzati. Il re può definire le modalità per l'esecuzione di tali test, come la frequenza.

Paragrafo 3. Gli operatori di cui all'articolo 107, paragrafo 3, non sono soggetti agli obblighi di cui al paragrafo 2, se la percentuale di chiamate ai servizi di emergenza che offrono assistenza in loco effettuate dai loro abbonati nei tre anni civili precedenti rappresenta meno dell'1 % del numero totale di chiamate di emergenza effettuate ai servizi di emergenza che offrono assistenza in loco nel corso degli stessi anni. D'altra parte, essi stipulano gli accordi necessari per garantire che le chiamate ai servizi di emergenza che offrono assistenza in loco effettuate dai loro abbonati beneficino, direttamente o indirettamente, di un sistema di ridondanza per le chiamate di emergenza da parte di un operatore soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 2.

Il 1° settembre di ogni anno la società per azioni ASTRID comunica all'Istituto il numero di chiamate registrate per ciascun operatore di cui all'articolo 107, paragrafo 3. L'Istituto notifica all'operatore interessato il superamento della soglia di cui al paragrafo 1.

Paragrafo 4. In assenza di un sistema di ridondanza per le chiamate di emergenza, il re designa gli operatori incaricati di svolgere tale particolare missione di servizio pubblico mediante una gara d'appalto.

In mancanza della specifica missione di servizio pubblico di cui al comma 1 al termine della gara, il re designa gli operatori incaricati di svolgere tale compito, alle condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 4.

Questo sistema di instradamento ridondante delle chiamate di emergenza è accessibile, a condizioni ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie, a tutti gli operatori di cui all'articolo 107, paragrafo 3. Il re può specificare queste condizioni, previa consultazione dell'Istituto.

Paragrafo 5. I costi sostenuti dagli operatori designati ai sensi del paragrafo 4, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, e direttamente connessi alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione dei loro percorsi diretti, il sistema interattivo di risposta alle chiamate e di ripristino in caso di disastro direttamente collegati al sistema di ridondanza per le chiamate di emergenza sono a carico degli operatori di cui all'articolo 107, paragrafo 3, in proporzione al numero dei loro utenti finali attivi a partire dal 1° settembre dell'anno in cui tali costi sono stati sostenuti.

Per utenti finali attivi si intendono tutti gli utenti finali che, nei sei mesi precedenti una data determinata o per una parte di questi sei mesi, potrebbero avvalersi del servizio in questione.

Paragrafo 6. Il fondo per i servizi di emergenza che offrono assistenza in loco ai sensi dell'articolo 107/1 è responsabile della riscossione degli importi dovuti a norma del presente articolo dagli operatori di cui all'articolo 107, paragrafo 3, per rimborsare ciascuno di tali costi all'operatore che li ha sostenuti e le spese di gestione di cui al

paragrafo 7 all'Istituto.

Paragrafo 7. I costi di gestione del fondo connessi all'applicazione del presente articolo sono a carico degli operatori di cui all'articolo 107, paragrafo 3, in proporzione al loro contributo di cui al paragrafo 5.

Per spese di gestione si intendono tutti i costi sostenuti dall'Istituto mediante l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e materiali al fondo, compresi i costi per l'Istituto derivanti dal ricorso a esperti esterni.

Paragrafo 8. L'Istituto verifica e approva le spese di cui al paragrafo 5, sulla base dei principi stabiliti dal re. L'Istituto può nominare un revisore indipendente per verificare i costi di cui al paragrafo 5. Tali costi sono a carico degli operatori di cui all'articolo 107, paragrafo 3, in proporzione al loro contributo di cui al paragrafo 5.

L'importo totale dei rimborsi non può superare l'importo totale dei costi approvati dall'Istituto. Il re stabilisce, con decreto deliberato in seno al Consiglio dei ministri, le modalità per il rimborso di qualsiasi sovraccompensazione".

Promulgo la presente legge, ordino di apporvi il sigillo dello Stato e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale belga (Moniteur belge).

Redatta a Bruxelles in data

FILIPPO

Da parte del re:

La ministra delle Telecomunicazioni

Petra DE SUTTER

La ministra degli interni

Annelies VERLINDEN

Il segretario di Stato per la digitalizzazione

Mathieu MICHEL